

REGOLAMENTO (CEE) N. 467/74 DELLA COMMISSIONE  
del 26 febbraio 1974  
che fissa i prelievi all'importazione di carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di carni bovine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3446/73<sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 3446/73 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione

ha avuto conoscenza, conduce a fissare i prelievi come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissati secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

I prodotti della :

- voce 02.01 A II a) 2 aa),
- voce 02.01 A II a) 2 bb) e cc),
- voce 02.01 A II a) 2 dd) e 22 bbb)

sono quelli corrispondenti alle definizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2260/73<sup>(4)</sup>, per il prodotto in questione.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1974.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 353 del 22. 12. 1973, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU n. L 233 del 21. 8. 1973, pag. 10.

